

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL LAZIO

SEDE DI ROMA

RICORSO IN RIASSUNZIONE EX ART. 15, COMMA 4,

C.P.A.

Per i Sigg.ri **LECCE Annarita** (C.F.: LCCNRT84H52D086Y),
MOLIGNANO Rossella (C.F.: MLGRSL73T69D086Q), **PIGNATARO**
Giuseppe (C.F.: PGNGPP74T12D086R), **SCICCHITANO Maria** (C.F.:
SCCMRA72B47C352U), **TUCCI Francesco** (C.F.:
TCCFNC88C30I639B), **TUCCI Nicola** (C.F.: TCCNCL81B17F537W),
tutti rappresentati e difesi giusta procura in calce al presente atto che
individua correttamente anche i dati anagrafici di parte ricorrente e a
cui far riferimento in caso di omissioni e/o errori materiali unitamente
alla documentazione depositata in atti **dall'Avv. Andrea Figliuzzi**
(C.F.: FGLNDR76C14Z112Z) che dichiara di ricevere le comunicazioni di
segreteria al numero di fax 0963/314067 o all'indirizzo P.E.C.
studiolegalefigliuzzi@pec.it elettivamente domiciliati presso il suo
studio sito in Serra San Bruno (VV), Viale della Libertà

CONTRO

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma, Viale Trastevere n. 70/a, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale di Stato di Roma, Via Portoghesi n. 12.
- **MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**, in

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma, Via Michele Carcani n. 61, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale di Stato di Roma, Via Portoghesi n. 12.

- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA – UFFICIO II – AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI CATANZARO** - In persona del Dirigente pro tempore con sede in Catanzaro, Via Cosenza n. 31, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale di Stato di Roma, Via Portoghesi n. 12;
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA – UFFICIO V – AMBITO TERRITORIALE DI COSENZA** - In persona del Dirigente pro tempore con sede in Cosenza, Via Romualdo Montagna n. 13, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale di Stato di Roma, Via Portoghesi n. 12;
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA – AMBITO TERRITORIALE DI VIBO VALENTIA** - in persona del Dirigente pro tempore con sede in Vibo Valentia, Via G. Fortunato, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale di Stato di Roma, Via Portoghesi n. 12;

Per l'annullamento previa sospensiva e adozione di idonea misura cautelare anche con provvedimento presidenziale ex art. 56 c.p.a.

- **della Comunicazione di Esclusione emessa dall'A.T. di**

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

Vibo Valentia in data 21.08.2021, prot. n. 4165;

- **della Comunicazione di Esclusione emessa dall'A.T. di Catanzaro in data 21.08.2021, prot. n. 5816;**
- **della Comunicazione di Esclusione emessa dall'A.T. di Cosenza in data 26.08.2021, prot. n. 9910;**
- **dei singoli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS)** emanate dagli Uffici Scolastici di Catanzaro e Vibo Valentia;
- **della nota del Ministero dell'Università e della Ricerca – Prot. n. 25348 del 17.08.2021**, con la quale è stata disposta l'improcedibilità delle istanze di riconoscimento prodotte dai candidati in possesso di titolo di specializzazione conseguito in Romania e la non ammissibilità a riconoscimento dei titoli di specializzazione conseguiti in Spagna relativamente ai "Cursi" spagnoli della Universidad Cardenal Herrera e l'improcedibilità del riconoscimento relativamente ai corsi spagnoli di altre università per i quali sono pervenuti documenti invalidi, privi di titolo ma con riproduzioni di asseriti titoli o corsi esteri stampati su carta intestata di soggetti (intermediari) privati;
- **della Nota emessa dal M.U.R. in data 14.07.2021 prot. n. 20446;**
- per quanto di ragione dei provvedimenti ministeriali presupposti, e segnatamente:

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

- **Decreto Ministro dell'Istruzione n. 51 del 3 marzo 2021** (doc.11) nella parte in cui (art. 1, comma 1 e art. 2, comma 1) non precisa che nella riapertura dei termini per l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS, possono partecipare anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero, in corso di riconoscimento;
- **Decreto Ministro dell'Istruzione n. 242 del 30 luglio 2021**, di attuazione del precedente;
- **la Circolare Min. Istruzione sulle supplenze 6 agosto 2021 prot. n. 25089**, parimenti nella parte in cui (pag.7) non precisa che possono presentare domanda di inserimento con riserva nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero, in corso di riconoscimento;

Nonché per l'annullamento

- di tutti gli atti e i provvedimenti presupposti, connessi e/o collegati con i provvedimenti impugnati, emessi nell'ambito del procedimento ministeriale di riconoscimento della Professionalità Docente conseguita all'estero, e conseguenti.

PER IL RICONOSCIMENTO

- del diritto dei ricorrenti all'inserimento nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle Graduatorie Provinciali delle Supplenze per l'Anno Scolastico 2021/2022 in attuazione dell'art. 7, comma

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

4, lettera e) dell'Ordinanza Ministeriale n. 60/2020, su posti comuni e di sostegno, mediante l'inserimento dei titoli di abilitazione all'insegnamento e di specializzazione sul sostegno conseguiti all'estero, in corso di riconoscimento”.

PREMESSA

I ricorrenti, come meglio indicati in epigrafe, hanno conseguito i titoli i titoli di Specializzazione sul Sostegno all'estero, sia in Romania che **attraverso la Unimorfe International – Ente Europeo.**

I predetti titoli, come tutti i titoli esteri, **devono essere oggetto di riconoscimento da parte del competente Ministero** nello Stato in cui tali titoli devono essere utilizzati secondo quanto stabilito dalla direttiva europea 2013/55/UE attuata in Italia dal D.Lgs. 206/2007 e dalla Convenzione di Lisbona.

Una volta conseguito il Titolo di Specializzazione sul Sostegno, gli odierni ricorrenti hanno presentato apposita domanda al M.U.R. e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica in ossequio al combinato disposto degli artt. 5 del Trattato di Lisbona e 2 del DPR 189/2009 i quali rimandano all'art. 38 del D.Lgs. 165/2001, al fine di ottenere il riconoscimento del titolo accademico non abilitante di Specializzazione al Sostegno, secondo quanto confermato dal Tar del Lazio nella recente sentenza n. 4024 del 06.04.2021.

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

Successivamente, i predetti ricorrenti proponevano domanda di inserimento negli elenchi aggiuntivi delle G.P.S. in quanto l'art. 7, comma 4, lett. e) dell'O.M. 60/2020 dispone che **"qualora il titolo d'accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione Generale competente entro il termine per la presentazione della domanda di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo"**.

A seguito della presentazione delle relative domande, nella finestra temporale dal 16 Luglio 2021 al 25 Luglio 2021, i predetti ricorrenti venivano inseriti negli elenchi aggiuntivi delle G.P.S. per quanto concerne l'insegnamento su sostegno.

Successivamente le Amministrazioni resistenti procedevano ad escludere gli odierni ricorrenti motivando le relative note di esclusione sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 1 e art. 2, comma 1 del D.M. 51/2021 dove si precisa che nella riapertura dei termini per l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS, possono partecipare anche tutti coloro che hanno conseguito i titoli di abilitazione all'insegnamento e di specializzazione sul sostegno all'estero riconosciuti in Italia ai sensi delle normative vigenti, e sulla base delle

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

note emesse dal M.U.R. in data 14.07.2021, prot. n. 20446, e in data 17.08.2021, prot. n. 25348 oggetto di odierna impugnazione.

L'esclusione operata dagli ambiti territoriali resistenti nei confronti degli odierni ricorrenti preclude loro la possibilità di ottenere: A) *l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato per la copertura dei posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili, residue dopo le ordinarie operazioni di immissione in ruolo, destinati ai docenti in possesso dei requisiti di cui all'art. 59, comma 4, del D.L. 25.05.2021 n. 73 (Decreto Sostegni Bis), convertito, con modificazioni, dalla L. 22.07.2021 n. 106; B) l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato per lo svolgimento di: a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico; b) supplenze temporanee.*

Pertanto, con ricorso notificato in data 02 SETTEMBRE 2021, i ricorrenti impugnavano dinanzi al Tar Calabria, Sede di Catanzaro, gli atti in epigrafe.

Il ricorso, iscritto al n.r.g. 1433/2021, veniva chiamato nella camera di consiglio del 29 Settembre 2021, all'esito della quale il Tar Catanzaro declinava la propria competenza in favore dell'intestato Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma.

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

In particolare, T.A.R. Calabria con ordinanza n. 1672/2021, depositata in data 30 Settembre 2021, ha dichiarato *"la propria incompetenza territoriale in favore del Tar Lazio con sede in Roma"*.

* * * * *

Tanto premesso, i ricorrenti, così riassumendo il giudizio come da Ordinanza Collegiale del T.A.R. Calabria n. 1672/2021, ribadiscono che gli atti impugnati con il ricorso introduttivo sono illegittimi e vanno annullati, previa sospensione, per i medesimi motivi ivi illustrati nel ricorso introduttivo che qui integralmente si trascrive ed al quale ci si riporta, ribadendone la fondatezza.

"ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DELLA CALABRIA – SEDE DI CATANZARO –

RICORSO

Per i Sigg.ri **LECCE Annarita** (C.F.: LCCNRT84H52D086Y),
MOLIGNANO Rossella (C.F.: MLGRSL73T69D086Q), **PIGNATARO
Giuseppe** (C.F.: PGNGPP74T12D086R), **SCICCHITANO Maria** (C.F.:
SCCMRA72B47C352U), **TUCCI Francesco** (C.F.:
TCCFNC88C30I639B), **TUCCI Nicola** (C.F.: TCCNCL81B17F537W),
*rappresentati e difesi giusta procura in calce al presente atto che
individua correttamente anche i dati anagrafici di parte ricorrente e a
cui far riferimento in caso di omissioni e/o errori materiali unitamente
alla documentazione depositata in atti dall'Avv. Andrea Figliuzzi
(C.F.: FGLNDR76C14Z112Z) che dichiara di ricevere le comunicazioni*

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

di segreteria al numero di fax 0963/314067 o all'indirizzo P.E.C. studiolegalefigliuzzi@pec.it elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Serra San Bruno (VV), Viale della Libertà

CONTRO

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma, Viale Trstevere n. 70/a, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale di Catanzaro, Via G. da Fiore n. 34.
- **MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma, Via Michele Carcani n. 61, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale di Catanzaro, Via G. da Fiore n. 34.
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA – UFFICIO II – AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI CATANZARO** - In persona del Dirigente pro tempore con sede in Catanzaro, Via Cosenza n. 31, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale di Catanzaro, Via G. da Fiore n. 34;
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA – UFFICIO V – AMBITO TERRITORIALE DI COSENZA** - In persona del Dirigente pro tempore con sede in Cosenza, Via Romualdo Montagna n. 13, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale di Catanzaro, Via G. da Fiore n. 34;

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA – AMBITO TERRITORIALE DI VIBO VALENTIA** - in persona del Dirigente pro tempore con sede in Vibo Valentia, Via G. Fortunato, rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale di Catanzaro, Via G. da Fiore n. 34;

Per l'annullamento previa sospensiva e adozione di idonea misura cautelare anche con provvedimento presidenziale ex art. 56 c.p.a.

- **della Comunicazione di Esclusione emessa dall'A.T. di Vibo Valentia in data 21.08.2021, prot. n. 4165;**
- **della Comunicazione di Esclusione emessa dall'A.T. di Catanzaro in data 21.08.2021, prot. n. 5816;**
- **della Comunicazione di Esclusione emessa dall'A.T. di Cosenza in data 26.08.2021, prot. n. 9910;**
- **dei singoli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) emanate dagli Uffici Scolastici di Catanzaro e Vibo Valentia;**
- **della nota del Ministero dell'Università e della Ricerca – Prot. n. 25348 del 17.08.2021, con la quale è stata disposta l'improcedibilità delle istanze di riconoscimento prodotte dai candidati in possesso di titolo di specializzazione conseguito in Romania e la non ammissibilità a riconoscimento dei titoli di specializzazione conseguiti in Spagna relativamente ai "Cursi"**

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

spagnoli della Universidad Cardenal Herrera e l'improcedibilità del riconoscimento relativamente ai corsi spagnoli di altre università per i quali sono pervenuti documenti invalidi, privi di titolo ma con riproduzioni di asseriti titoli o corsi esteri stampati su carta intestata di soggetti (intermediari) privati;

- **della Nota emessa dal M.U.R. in data 14.07.2021 prot. n. 20446;**
- *per quanto di ragione dei provvedimenti ministeriali presupposti, e segnatamente:*
- **Decreto Ministro dell'Istruzione n. 51 del 3 marzo 2021** (doc.11) nella parte in cui (art. 1, comma 1 e art. 2, comma 1) non precisa che nella riapertura dei termini per l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS, possono partecipare anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero, in corso di riconoscimento;
- **Decreto Ministro dell'Istruzione n. 242 del 30 luglio 2021**, di attuazione del precedente;
- **la Circolare Min. Istruzione sulle supplenze 6 agosto 2021 prot. n. 25089**, parimenti nella parte in cui (pag.7) non precisa che possono presentare domanda di inserimento con riserva nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero, in corso di riconoscimento;

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

Nonché per l'annullamento

- *di tutti gli atti e i provvedimenti presupposti, connessi e/o collegati con i provvedimenti impugnati, emessi nell'ambito del procedimento ministeriale di riconoscimento della Professionalità Docente conseguita all'estero, e conseguenti.*

PER IL RICONOSCIMENTO

- *del diritto dei ricorrenti all'inserimento nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle Graduatorie Provinciali delle Supplenze per l'Anno Scolastico 2021/2022 in attuazione dell'art. 7, comma 4, lettera e) dell'Ordinanza Ministeriale n. 60/2020, su posti comuni e di sostegno, mediante l'inserimento dei titoli di abilitazione all'insegnamento e di specializzazione sul sostegno conseguiti all'estero, in corso di riconoscimento”.*

PREMESSA

*I ricorrenti, come meglio indicati in epigrafe, hanno conseguito i titoli i titoli di Specializzazione sul Sostegno all'estero, sia in Romania che **attraverso la Unimorfe International – Ente Europeo.***

*I predetti titoli, come tutti i titoli esteri, **devono essere oggetto di riconoscimento da parte del competente Ministero** nello Stato in cui tali titoli devono essere utilizzati secondo quanto stabilito dalla direttiva europea 2013/55/UE attuata in Italia dal D.Lgs. 206/2007 e dalla Convenzione di Lisbona.*

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

Una volta conseguito il Titolo di Specializzazione sul Sostegno, gli odierni ricorrenti hanno presentato apposita domanda al M.U.R. e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica in ossequio al combinato disposto degli artt. 5 del Trattato di Lisbona e 2 del DPR 189/2009 i quali rimandano all'art. 38 del D.Lgs. 165/2001, al fine di ottenere il riconoscimento del titolo accademico non abilitante di Specializzazione al Sostegno, secondo quanto confermato dal Tar del Lazio nella recente sentenza n. 4024 del 06.04.2021.

*Successivamente, i predetti ricorrenti proponevano domanda di inserimento negli elenchi aggiuntivi delle G.P.S. in quanto l'art. 7, comma 4, lett. e) dell'O.M. 60/2020 dispone che **"qualora il titolo d'accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione Generale competente entro il termine per la presentazione della domanda di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo"**.*

A seguito della presentazione delle relative domande, nella finestra temporale dal 16 Luglio 2021 al 25 Luglio 2021, i predetti ricorrenti venivano inseriti negli elenchi aggiuntivi delle G.P.S. per quanto concerne l'insegnamento su sostegno.

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

Successivamente le Amministrazioni resistenti procedevano ad escludere gli odierni ricorrenti motivando le relative note di esclusione sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 1 e art. 2, comma 1 del D.M. 51/2021 dove si precisa che nella riapertura dei termini per l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS, possono partecipare anche tutti coloro che hanno conseguito i titoli di abilitazione all'insegnamento e di specializzazione sul sostegno all'estero riconosciuti in Italia ai sensi delle normative vigenti, e sulla base delle note emesse dal M.U.R. in data 14.07.2021, prot. n. 20446, e in data 17.08.2021, prot. n. 25348 oggetto di odierna impugnazione.

L'esclusione operata dagli ambiti territoriali resistenti nei confronti degli odierni ricorrenti preclude loro la possibilità di di ottenere: A) l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato per la copertura dei posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili, residue dopo le ordinarie operazioni di immissione in ruolo, destinati ai docenti in possesso dei requisiti di cui all'art. 59, comma 4, del D.L. 25.05.2021 n. 73 (Decreto Sostegni Bis), convertito, con modificazioni, dalla L. 22.07.2021 n. 106; B) l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato per lo svolgimento di: a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico; b) supplenze temporanee.

Alla luce di quanto fin qui affermato, la Comunicazione emessa dall'A.T. di Catanzaro in data 21.08.2021, prot. n. 5816, la Comunicazione di Esclusione emessa dall'A.T. di Vibo Valentia in data 21.08.2021, prot. n. 4165, la Comunicazione di Esclusione emessa dall'A.T. di Cosenza in data 26.08.2021, prot. n. 9910 nelle quali viene richiamato il D.M. 51/2021 dove si precisa che nella riapertura dei termini per l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS, possono partecipare anche tutti coloro che hanno conseguito i titoli di abilitazione all'insegnamento e di specializzazione sul sostegno all'estero riconosciuti in Italia ai sensi delle normative vigenti, la nota M.U.R. del 14.07.2021 prot. AOODGSINFS n. 2446 con riguardo alla specializzazione TFA Sostegno agli alunni disabili nelle scuole per titolo conseguito all'estero, la nota M.U.R. del 17.08.2021 prot. AOODGSINFS n. 25348, del D.M. 51/2021 nella parte in cui (art. 1, comma 1 e art. 2, comma 1) non precisa che nella riapertura dei termini per l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS, possono partecipare anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero, in corso di riconoscimento, la Circolare Min. Istruzione sulle supplenze 6 agosto 2021 prot. n. 25089, nella parte in cui (pag.7) non precisa che possono presentare domanda di inserimento con riserva nella prima fascia degli

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

elenchi aggiuntivi delle GPS anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di abilitazione all'insegnamento e di Specializzazione all'estero, in corso di riconoscimento meritano di essere annullate per i seguenti

MOTIVI

VIOLAZIONE DELLA CONVENZIONE DI LISBONA, RATIFICATA DALL'ITALIA CON L. 11 LUGLIO 2002 N. 148. VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA EUROPEA 2013/55/UE. VIOLAZIONE DELL'ART. 7, COMMA 4, lettera e) DELL'O.M. 60/2020 DEL 10.07.2020. VIOLAZIONE ARTT. 3, 24, 97, 103 E 113 COST. VIOLAZIONE DELL'ART. 51 DELLA CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO..

*Gli atti impugnati violano, innanzitutto, **la Convenzione di Lisbona, ratificata dall'Italia con L. 11.07.2002 n. 148, la Direttiva Europea 2013/55/UE e soprattutto l'art. 7, comma 4, lett. e) dell'O.M. 60/2020.***

***La Convenzione di Lisbona**, ratificata in Italia con L. 11 Luglio 2002 n. 148, favorisce la mobilità interuniversitaria, garantendo il reciproco riconoscimento dei titoli e dei percorsi di studio tra i paesi firmatari.*

***La Direttiva Europea 2013/55/UE**, prevede esclusivamente il possesso della **"qualifica professionale"**, al fine dell'esercizio di una professione regolamentata, quale quella di docente nel sistema scolastico pubblico italiano.*

L'art. 7, comma 4, lett. e) dell'O.M. 60/2020 dispone che

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

'qualora il titolo d'accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione Generale competente entro il termine per la presentazione della domanda di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo'. E tale disposizione, relativamente ai titoli accademici, quali sono i titoli di Specializzazione sul Sostegno, conseguiti all'estero è stata ulteriormente specificata e precisata con l'ulteriore nota a firma della Dott.ssa Folli emessa il 29.09.2020 n. 26309, avente ad oggetto **precisazioni sulle modalità di valutazione dei titoli esteri accademici per le procedure di assunzione docenti e per l'inserimento nelle GPS ai fini del conferimento di incarichi di supplenza.**

I Dirigenti degli Ambiti Territoriali resistenti, nell'emettere le comunicazioni oggetto di odierna impugnazione con le quale viene "disposta l'esclusione dalla prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS – Graduatorie Provinciali per le Supplenze dei candidati in possesso di Abilitazione all'Insegnamento e di Specializzazione sul Sostegno conseguiti all'estero, ma privi del riconoscimento ministeriale", hanno agito in palese difformità all'art. 7, comma 4, dell'O.M. 60/2020.

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

Quest'esclusione operata dagli Ambiti Territoriali di Vibo Valentia e Catanzaro preclude agli odierni ricorrenti la possibilità di ottenere: A) l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato per la copertura dei posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili, residue dopo le ordinarie operazioni di immissione in ruolo, destinati ai docenti in possesso dei requisiti di cui all'art. 59, comma 4, del D.L. 25.05.2021 n. 73 (Decreto Sostegni Bis), convertito, con modificazioni, dalla L. 22.07.2021 n. 106; B) l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato per lo svolgimento di: a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico; b) supplenze temporanee.

I presupposti da cui partono gli ambiti territoriali sono le note del M.U.R. del 14.07.2021 e del 17.08.2021 e il disposto dell' art 1, comma 1 e dall'art 2, comma 1, del D.M. 21/2021 D.M. 51/2021, dove si precisa che nella riapertura dei termini per l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS, possono partecipare anche tutti coloro che hanno conseguito i titoli di abilitazione all'insegnamento e di specializzazione sul sostegno all'estero riconosciuti in Italia ai sensi delle normative vigenti. Peccato però che per gli odierni ricorrenti,

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

sussiste la prova del possesso dello specifico requisito per l'inserimento con riserva negli elenchi aggiuntivi delle Graduatorie Provinciali di Supplenza, nella prima fascia per i posti di sostegno di cui all'art. 7 dell'O.M. n. 60/2020, in forza del quale occorre aver presentato almeno domanda di riconoscimento entro la scadenza del bando qualora il titolo di accesso alle GPS è stato conseguito all'estero. L'aver presentato domanda di riconoscimento, ed essendo in attesa del decreto di riconoscimento/ equivalenza, è, infatti, uno dei requisiti previsti dall'O.M. 60/2020 e dalla domanda di inserimento sia nelle G.P.S. che negli elenchi aggiuntivi previsti dal D.M. 51/2020 in applicazione dell'art. 10 dell'O.M. 60/2020, e anche il Ministero stesso, pubblicando la nota m_pi.AOODGSINFS.REGISTROUFFICIALE.U.0026309.29.09.2020, nel fornire agli Uffici Scolastici Regionali le precisazioni sulle modalità di valutazione dei titoli esteri accademici per le procedure di assunzioni docenti e per l'inserimento nelle GPS ai fini del conferimento degli incarichi di supplenza, ha statuito che se "il titolo estero sia requisito d'ingresso per l'inserimento in GPS, sarà il diretto interessato a presentare domanda in vista della possibile assunzione come supplente, e i possessori di tali titoli sono immessi con riserva in graduatoria in attesa dell'emissione del decreto di riconoscimento".

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

*Con la nota prot. AOODGSINFINS n. 20446 del 14.07.2021 il M.U.R. ha comunicato che le istanze presentate dai cittadini italiani, **non solo non possono essere accolte, ma sono da considerarsi improcedibili** in quanto non soddisfano i requisiti formali e sostanziali per avviare e portare a conclusione il relativo procedimento volto al riconoscimento.*

Nella medesima nota veniva specificato, altresì, che "ove vi fosse un inserimento in graduatoria o un rapporto lavorativo instauratosi mediante esibizione di detti documenti, sorto con riserva di acquisire il riconoscimento presso lo scrivente ufficio, si comunica che, quest'ultimo, allo stato, sulla base dei documenti finora esibiti, non può che essere negato e, peraltro, vista l'assenza degli aspetti formali che caratterizzano l'atto estero, ne va dichiarata l'improcedibilità, assenti le condizioni per avviare il procedimento".

Dello stesso tenore, ma con riferimento esclusivo ai titoli conseguiti in Spagna e Romania, è la nota prot. AOODGSINF n. 25348 del 17.08.2021 con la quale il M.U.R. ha disposto l'improcedibilità delle istanze di riconoscimento prodotte dai candidati in possesso di titolo di specializzazione conseguito in Romania e la non ammissibilità a riconoscimento dei titoli di specializzazione conseguiti in Spagna relativamente ai "Cursi" spagnoli della Universidad Cardenal Herrera e l'improcedibilità del riconoscimento relativamente ai corsi spagnoli di altre università per i quali sono pervenuti documenti invalidi, privi di

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

titolo ma con riproduzioni di asseriti titoli o corsi esteri stampati su carta intestata di soggetti (intermediari) privati.

Il Dirigente del M.U.R., dott.ssa Paola FOLLI, nell'emettere le note n. 20446 del 14.07.2021 e n. 25348 del 17.08.2021 oggetto di odierna impugnazione, ha agito in palese difformità alla Direttiva Europea 2013/55/UE e alla Convenzione di Lisbona.

*In forza dei principi di libera circolazione dei lavoratori e dell'equipollenza dei titoli stabilita dalla Direttiva 2005/36/CE, come modificata dalla direttiva 2013/55/UE, i titoli conseguiti nell'Unione Europea danno diritto, pertanto, agli odierni ricorrenti (Tucci Francesco e Tucci Nicola) di vedersi riconosciuto il titolo di specializzazione conseguito in Romania, mentre in forza dei principi stabiliti nella **Convenzione di Lisbona**, ratificata in Italia con L. 11 Luglio 2002 n. 148, viene favorita la mobilità interuniversitaria, garantendo il reciproco riconoscimento dei titoli e dei percorsi di studio tra i paesi firmatari, danno diritto, pertanto, agli odierni ricorrenti (Lecce Annarita, Molignano Rossella, Pignataro Giuseppe e Scicchitano Maria) di vedersi riconosciuto il titolo di specializzazione conseguito.*

*Con le predette note n. 20446 e 25348, **il M.U.R. ha, dunque, deciso di rigettare collettivamente tutte le istanze di riconoscimento presentate dai docenti che hanno conseguito i titoli all'estero**, dichiarandole improcedibili, ivi compresi gli odierni*

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

*ricorrenti, **senza procedere ad alcuna analisi individuale, né valutare autonomamente l'equivalenza dei percorsi di studio.***

Non è necessaria, dunque, un assoluta identità tra i titoli messi a confronto, ma una mera equivalenza per determinare il dovere di riconoscere il titolo conseguito all'estero, anche predisponendo eventuali misure compensative.

Il MIUR, pertanto, avrebbe dovuto valutare i singoli casi e decidere eventuali misure compensative (esami universitari aggiuntivi, ad esempio), ma non può rigettare in maniera arbitraria tutte le istanze di convalida di un titolo ottenuto in uno Stato membro.

*Alla luce di quanto sopra, se le autorità italiane considerano gli italiani che hanno conseguito una formazione come insegnanti in un altro Stato membro dell'UE non qualificati per accedere direttamente alla professione stessa, dovrebbero comunque valutare le loro conoscenze e qualifiche acquisite. Questa valutazione, dovrebbe consentire ai docenti italiani che hanno conseguito un titolo in un altro Stato membro, di poter accedere alla professione di insegnante, nelle classi di concorso pertinenti al titolo conseguito. Secondo la COMMISSIONE EUROPEA, pertanto, **non si può prescindere dal riconoscimento del titolo abilitativo conseguito in un altro Stato membro**, e qualora tale titolo non dovesse essere ritenuto sufficiente e idoneo a consentire l'accesso alla professione di insegnante nello Stato membro*

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

*ospitante, lo stesso **dovrebbe comunque valutare le loro conoscenze e qualifiche acquisite mediante misure compensative (esami integrativi ecc.ecc.).***

Non è, pertanto, ragionevole né tanto meno legittimo il contenuto della nota del M.U.R. del 14.07.2021 con la quale il Ministero specificava che "ove vi fosse un inserimento in graduatoria o un rapporto lavorativo instauratosi mediante esibizione di detti documenti, sorto con riserva di acquisire il riconoscimento presso lo scrivente ufficio, si comunica che, quest'ultimo, allo stato, sulla base dei documenti finora esibiti, non può che essere negato e, peraltro, vista l'assenza degli aspetti formali che caratterizzano l'atto estero, ne va dichiarata l'improcedibilità, assenti le condizioni per avviare il procedimento", della nota n. 25348 del 17.08.2021 con la quale il M.U.R. ha disposto l'improcedibilità delle istanze di riconoscimento prodotte dai candidati in possesso di titolo di specializzazione conseguito in Romania e la non ammissibilità a riconoscimento dei titoli di specializzazione conseguiti in Spagna relativamente ai "Cursi" spagnoli della Universidad Cardenal Herrera e l'improcedibilità del riconoscimento relativamente ai corsi spagnoli di altre università per i quali sono pervenuti documenti invalidi, privi di titolo ma con riproduzioni di asseriti titoli o corsi esteri stampati su carta intestata di soggetti (intermediari) privati, delle note emesse dagli Ambiti Territoriali di Catanzaro, Cosenza e Vibo Valentia, dove viene "disposta

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

*l'esclusione dalla prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS – Graduatorie Provinciali per le Supplenze dei candidati in possesso di Abilitazione all'Insegnamento e di Specializzazione sul Sostegno conseguiti all'estero, ma privi del riconoscimento ministeriale", del **D.M. 51/2021** nella parte in cui (art. 1, comma 1 e art. 2, comma 1) non precisa che nella riapertura dei termini per l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS, possono partecipare anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero, in corso di riconoscimento, della **Circolare Min. Istruzione sulle supplenze 6 agosto 2021 prot. n. 25089**, nella parte in cui (pag.7) non precisa che possono presentare domanda di inserimento con riserva nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di abilitazione all'insegnamento e di Specializzazione all'estero, in corso di riconoscimento,.*

L'art. 51 della Convenzione Europea per i Diritti dell'Uomo prescrive, inoltre, il diritto di ogni uomo di partecipare, in condizioni di parità, ai sensi degli artt. 3, 51 e 97 Cost, al percorso di accesso al pubblico impiego ed al mondo del lavoro di cui all'art. 4 Cost (cfr. art. 51 e 21 della CEDU secondo cui: "ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di uguaglianza ai pubblici impieghi del proprio Paese"), in ragione delle capacità ed esperienze professionali acquisite.

Secondo la C.G.E., "qualsivoglia discriminazione in tutte le situazioni che ricadano nella sfera di applicazione ratione materiae nel diritto

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

*dell'Unione (...) ricomprende parimenti le situazioni riguardanti le condizioni di accesso alla formazione professionale, restando inteso che tanto l'insegnamento superiore quanto quello universitario costituiscono una formazione professionale (cfr. sentenza 7 luglio 2005, causa C-147/03, Commissione Austria)". Tale precedente ben si applica al caso in esame, in quanto il principio di non discriminazione non si riferisce esclusivamente alle discriminazioni dirette basate sulla cittadinanza, bensì anche a qualsiasi discriminazione indiretta e/o dissimulata (cfr., in tal senso: sentenza 18 luglio 2007, causa C-212/05, Hartmann) **creando una disparità di trattamento rispetto ad esempio ai docenti che, nelle medesime condizioni, avendo conseguito un titolo di abilitazione all'insegnamento e di Specializzazione sul Sostegno all'estero prima della pubblicazione dell'O.M. 60/2020, sono stati regolarmente inseriti con riserva nella I Fascia delle G.P.S. ed hanno conseguito incarichi annuali di insegnamento su posto comune o di sostegno, come disposto dal Tar Sicilia – Sede di Palermo con Decreti Presidenziali n. 520/2021 del 17.08.2021 e n. 525 del 20.08.2021, dal Tar Campania con Decreto Presidenziale n. 1449/2021 del 20.08.2021 e dal Tar Lazio con Decreto Presidenziale 4480/2021 del 28.08.2021 (allegati in atti).***

*Alla luce di quanto sopra, **gli atti impugnati, sono illegittimi e***

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

meritano, dunque, previa sospensione cautelare degli stessi, di essere, annullati!

ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA E DI RAGIONEVOLEZZA DI CUI ALL'ART. 3 COST.

Come è noto, il principio di uguaglianza impone all'Amministrazione di trattare situazioni, di fatto, identiche allo stesso modo, e diversamente situazioni, al contrario, diverse.

Strettamente connesso a quello di uguaglianza è, poi, il principio di ragionevolezza che impone alla amministrazione di seguire "un canone di razionalità operativa" nello svolgimento della propria azione, onde evitare decisioni arbitrarie ed irrazionali.

La ragionevolezza impone, dunque, la corrispondenza dell'azione amministrativa ai fini indicati dalla legge, la coerenza con i presupposti di fatto assunti alla base della decisione, la logicità della stessa, oltre che la proporzionalità rispetto ai fini.

In definitiva, l'obbligo di ragionevolezza si traduce nel dovere per la Pubblica Amministrazione di porre in essere una attività procedimentale e provvedimentale immune da censure sotto il profilo logico; rispettosa della realtà dei fatti; coerente con i criteri fissati dalla Pubblica Amministrazione.

La violazione del principio di ragionevolezza si ripercuote sulla validità del provvedimento quale indice sintomatico dell'eccesso di potere, ove

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

si traduca in una disparità di trattamento.

E', pertanto, manifestamente illogica, e, quindi, viziata per eccesso di potere ai sensi dell'art.3 Cost, la scelta dell'Amministrazione di:

a) discriminare gli odierni ricorrenti escludendoli dagli elenchi aggiuntivi della I Fascia delle G.P.S.. Le Amministrazioni resistenti, escludendo i candidati in possesso di abilitazione o di specializzazione sul sostegno conseguiti all'estero non ancora riconosciuti in Italia secondo le normative vigenti dagli elenchi aggiuntivi della I Fascia delle G.P.S., oltre a violare la Convenzione di Lisbona e l'art. 7, comma 4, lett. e) dell'O.M. 60/2020, hanno palesemente violato il dettato costituzionale.

ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ E DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI CUI ALL'ART. 97 COST., DEL DIRITTO ALL'AVVIO AL LAVORO E ALL'ACCESSO AL PUBBLICO IMPIEGO DI CUI ALL'ART. 4 COST.E 51 COST..

Il comportamento, inoltre, delle Amministrazioni, ha rilevanti "ricadute" anche sul buon andamento e l'imparzialità delle medesime.

*Il comportamento tenuto fin d'ora dalle Amministrazioni, che in primo luogo hanno inserito i candidati in possesso di abilitazione o di specializzazione sul sostegno conseguiti all'estero non ancora riconosciuti in Italia secondo le normative vigenti dagli elenchi aggiuntivi della I Fascia delle G.P.S., **per poi procedere alla loro***

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

esclusione dagli elenchi aggiuntivi delle G.P.S. precludendogli la possibilità di ottenere: A) l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato per la copertura dei posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili, residue dopo le ordinarie operazioni di immissione in ruolo, destinati ai docenti in possesso dei requisiti di cui all'art. 59, comma 4, del D.L. 25.05.2021 n. 73 (Decreto Sostegni Bis), convertito, con modificazioni, dalla L. 22.07.2021 n. 106; B) l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato per lo svolgimento di: a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico; b) supplenze temporanee, violano palesemente il loro diritto, costituzionalmente garantito, di potere accedere alla professione di Docente in Italia in condizione di uguaglianza e secondo i requisiti stabiliti dalla legge (art. 51 Cost.). In altre parole: se (e così è) gli odierni ricorrenti soddisfano i requisiti previsti dall'art. 7, comma 4, lett. e) dell'O.M. 60/2020 per accedere all'insegnamento, in forza del quale occorre aver presentato almeno domanda di riconoscimento entro la scadenza del bando qualora il titolo di accesso alle GPS sia stato conseguito all'estero, l'esclusione degli odierni ricorrenti dagli elenchi aggiuntivi delle G.P.S. operata dagli Uffici Scolastici

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

Provinciali di Catanzaro e di Vibo Valentia con le note del 21.08.2021,

è in contrasto con il cit. art. 51 Cost.

*Se, poi, i ricorrenti appartengono al cosiddetto personale precario, per cui per essi la normativa primaria di riferimento si presta ad essere interpretata in senso più conforme alla dichiarata (ed effettivamente riscontrata) voluntas legis, che è quella del superamento del precariato come canale unico o preferenziale di accesso all'insegnamento (risultato inattuabile ove non si consentisse l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle G.P.S. ai candidati in possesso di un titolo d'accesso conseguito all'estero ma non ancora riconosciuto), è ben possibile coniugare il possesso del titolo d'accesso conseguito all'estero in attesa di riconoscimento, quale requisito ordinariamente necessario per essere inseriti nella I Fascia delle G.P.S. e negli elenchi aggiuntivi della I Fascia delle G.P.S., con l'esigenza esegetica dell'inserimento con riserva nelle predette graduatorie, a seguito della presentazione della domanda, come precisato dal Ministero stesso con la nota n. 26309 del 29.09.2020, per cui i Decreti di Esclusione emessi dagli Uffici Scolastici Provinciali di Catanzaro, Cosenza e Vibo Valentia, **finiscono per eludere, altresì, il diritto, costituzionalmente garantito, di poter essere destinatari di contratti a tempo determinato e indeterminato (art. 4 Cost.).***

*Alla luce dei suesposti motivi, **la Comunicazione di Esclusione emessa dall'A.T. di Catanzaro in data 21.08.2021, la***

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

comunicazione di esclusione emessa dall'A.T. di Vibo Valentia in data 21.08.2021, la Comunicazione di Esclusione emessa dall'A.T. di Cosenza in data 26.08.2021, la Nota prot. AOODGSINFS n. 20446 del 14.07.2021, la Nota prot. AOODGSINFS n. 25348 del 17.08.2021, il D.M. 51/2021 nella parte in cui (art. 1, comma 1 e art. 2, comma 1) non precisa che nella riapertura dei termini per l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS, possono partecipare anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero, in corso di riconoscimento, la Circolare Min. Istruzione sulle supplenze 6 agosto 2021 prot. n. 25089, nella parte in cui (pag.7) non precisa che possono presentare domanda di inserimento con riserva nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di abilitazione all'insegnamento e di Specializzazione all'estero, in corso di riconoscimento, ivi impugnate sono illegittime e, quindi, meritano di essere annullate.

ISTANZA CAUTELARE COLLEGIALE

In ogni caso deve ritenersi sussistente il requisito del danno grave ed irreparabile per la concessione, quantomeno, di provvedimenti cautelari collegiali ai sensi degli artt. 55 e 98 c.p.

Per le stesse ragioni di cui sopra va concessa la misura cautelare collegiale con la conseguente sospensiva, in via cautelare, delle Comunicazioni di Esclusione dalla I Fascia delle G.P.S. e dagli elenchi

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

*aggiuntivi della I Fascia delle G.P.S. emessi dagli Ambiti Territoriali di Catanzaro, Cosenza e Vibo Valentia, **della nota M.U.R. del 14.07.2021, della nota M.U.R. del 17.08.2021, del D.M. 51/2021** nella parte in cui (art. 1, comma 1 e art. 2, comma 1) non precisa che nella riapertura dei termini per l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS, possono partecipare anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di abilitazione all'insegnamento e di specializzazione all'estero, in corso di riconoscimento, **la Circolare Min. Istruzione sulle supplenze 6 agosto 2021 prot. n. 25089**, nella parte in cui (pag.7) non precisa che possono presentare domanda di inserimento con riserva nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di abilitazione all'insegnamento e di Specializzazione all'estero, in corso di riconoscimento.*

***Il fumus**, per quanto sopra illustrato, emerge chiaramente dai motivi del ricorso.*

*Per quanto riguarda **il periculum**, si evidenzia che diritto dei ricorrenti all'inserimento nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle Graduatorie Provinciali delle Supplenze per l'Anno Scolastico 2021/2022 in attuazione dell'art. 7, comma 4, lettera e) dell'Ordinanza Ministeriale n. 60/2020, su posti comuni e di sostegno, mediante l'inserimento dei titoli di specializzazione sul sostegno conseguiti all'estero, in corso di riconoscimento, si deve porre alla dovuta*

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

*attenzione che, **a causa di tali Comunicazione di Esclusione, gli odierni ricorrenti, in possesso di titolo conseguito all'estero in attesa di riconoscimento, rischiano adesso di vedersi preclusa la possibilità di ottenere: A) l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato per la copertura dei posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili, residue dopo le ordinarie operazioni di immissione in ruolo, destinati ai docenti in possesso dei requisiti di cui all'art. 59, comma 4, del D.L. 25.05.2021 n. 73 (Decreto Sostegni Bis), convertito, con modificazioni, dalla L. 22.07.2021 n. 106; B) l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato per lo svolgimento di: a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico; b) supplenze temporanee.***

*In poche parole, gli odierni ricorrenti, **non conseguiranno nessun incarico e quindi resteranno privi di quello stipendio che costituisce per loro l'unica fonte di reddito e dunque di sostentamento**, per cui sussistono i presupposti per l'accoglimento della presente istanza cautelare.*

Da qui l'esigenza dell' "emanazione di una misura cautelare monocratica presidenziale, da emanarsi prima del 4 Settembre 2021, che consenta ai ricorrenti, previo

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

reinserimento negli elenchi aggiuntivi della I Fascia G.P.S. Sostegno, di poter concorrere alla possibilità di ottenere incarichi di supplenza quali insegnanti di sostegno dalla prima fascia delle Graduatorie Provinciali delle Supplenze”.

Devono, pertanto, ritenersi attuali e concreti i requisiti di estrema gravità e di estrema urgenza per la concessione di misure cautelari monocratiche ai sensi dell’art. 56 C.p.A.

Gli odierni ricorrenti, pertanto, adesso si trovano costretti a presentare ricorso in quanto in caso di mancata opposizione, gli effetti delle Comunicazioni di Esclusione dagli elenchi aggiuntivi della I Fascia delle G.P.S. diventeranno definitivi, per cui i docenti perderebbero non solo il titolo di Specializzazione sul Sostegno, ma anche gli anni di studio effettuati per conseguirli.

Infatti, in mancanza della misura cautelare monocratica, si verificherebbe in capo agli odierni ricorrenti un pregiudizio irreparabile prima che il Collegio si possa esprimere sulla istanza cautelare ex art.

55 c.p.a., negando loro l’inserimento negli elenchi aggiuntivi delle G.P.S. e non dando loro la possibilità di partecipare e ottenere: A) all’attribuzione degli incarichi a tempo determinato per la copertura dei posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili, residue dopo le ordinarie operazioni di immissione in ruolo, destinati ai docenti in possesso dei requisiti di cui all’art. 59, comma 4, del D.L. 25.05.2021 n. 73 (Decreto Sostegni Bis), convertito, con modificazioni, dalla L.

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

22.07.2021 n. 106; B) All'attribuzione degli incarichi a tempo determinato per lo svolgimento di: a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico; b) supplenze temporanee..

Anche in ragione dell'esclusione dagli elenchi aggiuntivi e contestuale perdita della possibilità di immissione in ruolo nonché all'attribuzione di incarichi a tempo determinato di supplenze annuali e temporanee, dunque, la posizione dei ricorrenti merita immediata tutela essendovi il concreto rischio che, in mancanza della misura cautelare richiesta, il danno si consumi in maniera davvero grave e irreparabile.

Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento della proposta istanza cautelare.

P.Q.M. SI CHIEDE

Che codesto On.le Tribunale Amministrativo della Calabria, sede di Catanzaro, per le motivazioni sopra esposte, in fatto e in diritto Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- **IN VIA CAUTELARE**, voglia l'Ill.mo Sig. Presidente del TAR Calabria ex art. 56 c.p.a., **ADOTTARE** con decreto la misura cautelare provvisoria più idonea alla tutela delle situazioni giuridiche soggettive fatte valere dai ricorrenti, quale, **LA**

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

SOSPENSIONE dell'efficacia dei provvedimenti impugnati e di tutti gli atti presupposti e/o connessi e/o consequenziali, fino alla pronuncia del Collegio, ai soli fini del reinserimento negli elenchi aggiuntivi delle G.P.S. e la possibilità di partecipare alle operazioni di conferimento incarichi di supplenza entro il suddetto termine perentorio del 04.09.2021, sussistendo nella fattispecie i presupposti di estrema gravità e irreparabilità del danno;

- **IN VIA CAUTELARE SUBORDINATA**, voglia l'Ecc.mo TAR Calabria adito ex art. 55 c.p.a., **ADOTTARE** con ordinanza la misura cautelare provvisoria più idonea alla tutela delle situazioni giuridiche soggettive fatte valere dai ricorrenti, quale, ad esempio, **LA SOSPENSIONE** dell'efficacia dei provvedimenti impugnati e di tutti gli atti presupposti e/o connessi e/o conseguenti, sussistendo nella fattispecie i presupposti di gravità e irreparabilità del danno.
- **NEL MERITO:**
- **DICHIARARE** l'illegittimità dei provvedimenti impugnati per tutti i motivi di cui al presente ricorso, e, conseguentemente, **ANNULLARE** la Comunicazione di Esclusione emessa dall'A.T. di Vibo Valentia in data 21.08.2021, prot. n. 4165;
- **ANNULLARE** la Comunicazione di Esclusione emessa

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

dall'A.T. di Catanzaro in data 21.08.2021, prot. n. 5816;

- ***ANNULLARE la Comunicazione di Esclusione emessa dall'A.T. di Cosenza in data 26.08.2021, prot. n. 9910;***

- ***ANNULLARE la Nota emessa dal M.U.R. in data 14.07.2021 prot. n. 20446 con la quale il M.U.R. ha comunicato che le istanze presentate dai cittadini italiani, non solo non possono essere accolte, ma sono da considerarsi improcedibili in quanto non soddisfano i requisiti formali e sostanziali per avviare e portare a conclusione il relativo procedimento volto al riconoscimento, e che "ove vi fosse un inserimento in graduatoria o un rapporto lavorativo instauratosi mediante esibizione di detti documenti, sorto con riserva di acquisire il riconoscimento presso lo scrivente ufficio, si comunica che, quest'ultimo, allo stato, sulla base dei documenti finora esibiti, non può che essere negato e, peraltro, vista l'assenza degli aspetti formali che caratterizzano l'atto estero, ne va dichiarata l'improcedibilità, assenti le condizioni per avviare il procedimento".***

- ***ANNULLARE la nota del Ministero dell'Università e della Ricerca – Prot. n. 25348 del 17.08.2021, con la quale è stata disposta l'improcedibilità delle istanze di riconoscimento prodotte dai candidati in possesso di titolo di specializzazione conseguito in Romania e la non ammissibilità a riconoscimento***

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

dei titoli di specializzazione conseguiti in Spagna relativamente ai "Cursi" spagnoli della Universidad Cardenal Herrera e l'improcedibilità del riconoscimento relativamente ai corsi spagnoli di altre università per i quali sono pervenuti documenti invalidi, privi di titolo ma con riproduzioni di asseriti titoli o corsi privati;

- **ANNULLARE** per quanto di ragione i provvedimenti ministeriali presupposti, e segnatamente:
- **il Decreto Ministro dell'Istruzione n. 51 del 3 marzo 2021** (doc.11) nella parte in cui (art. 1, comma 1 e art. 2, comma 1) non precisa che nella riapertura dei termini per l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS, possono partecipare anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero, in corso di riconoscimento;
- **il Decreto Ministro dell'Istruzione n. 242 del 30 luglio 2021**, di attuazione del precedente (doc.13);
- **la Circolare Min. Istruzione sulle supplenze 6 agosto 2021 prot. n. 25089** (doc.1), parimenti nella parte in cui (pag.7) non precisa che possono presentare domanda di inserimento con riserva nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero, in corso di riconoscimento;
- conseguentemente **ORDINARE** agli ambiti territoriali di

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

*Catanzaro e Vibo Valentia **di procedere a rettificare la gli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS);***

- *conseguentemente **ORDINARE** agli ambiti territoriali di Catanzaro e Vibo Valentia di procedere al reinserimento dei ricorrenti, per insegnamento del sostegno, negli elenchi aggiuntivi della I Fascia delle G.P.S. Sostegno.*
- ***Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio da distrarre al sottoscritto procuratore.***

Si producono i seguenti documenti:

- ***Comunicazione di Esclusione emessa dall'A.T. di Catanzaro in data 21.08.2021, prot. n. 5816;***
- ***Comunicazione di Esclusione emessa dall'A.T. di Vibo Valentia in data 21.08.2021, prot. n. 4165;***
- ***Comunicazione di Esclusione emessa dall'A.T. di Cosenza in data 26.08.2021, prot. n. 9910;***
- ***Nota del Ministero dell'Università e della Ricerca – Prot. n. 25348 del 17.08.2021;***
- ***Nota del Ministero dell'Università e della Ricerca – Prot. n. 20446 del 14.07.2021;***
- *Copie domande di inserimento negli elenchi aggiuntivi presentate dai ricorrenti;*
- *O.M. n. 60/2020 del 10.07.2020;*

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

- *Nota M.I. n. 26309 del 29.07.2020;*
- *D.M. n. 51 del 03.03.2021;*
- *D.M. n. 242 del 30.07.2021;*
- *Circolare Min. Istruzione sulle supplenze 6 agosto 2021 prot. n. 25089;*

*Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dichiara che la presente controversia attiene a materia di pubblico impiego ed è di valore indeterminato. Trattandosi di pubblico impiego, il versamento del **contributo unificato** è pari ad € 325,00*

Serra San Bruno, 02.09.2021

Avv. Andrea Figliuzzi"

P.Q.M.

Con il presente atto si provvede alla riassunzione ed alla costituzione in giudizio ai fini della prosecuzione, ex art. 15, comma 4, C.P.A., del giudizio già incardinato presso il Tar Calabria al n.r.g. 1433/2021, insistendo nel ricorso e con espressa riserva di integrare nel prosieguo le difese.

Si chiede, nel contempo, che si dia luogo alla trattazione della domanda cautelare sulla quale il T.A.R. Calabria non si è pronunciato all'atto di dichiarare la propria incompetenza.

Con vittoria di spese e compensi.

Trattandosi di riassunzione ex art. 15, comma 4, c.p.a., il deposito è esente dal versamento del contributo unificato, il cui onere è stato già

STUDIO LEGALE AVV. ANDREA FIGLIUZZI

Viale della Libertà – 89822 Serra S. Bruno (VV)

Tel.: 0963/71662 – Fax: 0963/314067 – Cell.: 349/1950148

assolto all'atto del deposito del ricorso introduttivo al T.A.R. Calabria

n.r.g. 1433/2021.

Serra San Bruno, 30.09.2021

Avv. Andrea Figliuzzi